

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 919

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GEI, PALOMBI, BONANSEA, CAPONE,  
NAPOLI e LA RUSSA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994**

---

Modifica della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una  
maggiore prevenzione degli incidenti durante lo svolgimento  
di manifestazioni sportive

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante la legge 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche»), che oltre a tentare di porre un argine agli illeciti sportivi affrontava il problema della violenza negli stadi, questo triste fenomeno non è diminuito. Ogni domenica molti stadi sono palestra di scontri e pestaggi tra opposte tifoserie, tra l'altro non motivati nemmeno da quanto avviene in campo. E le violenze non avvengono solo all'interno degli stadi, ma si estendono alle città dove transitano i tifosi delle squadre di calcio, alle stazioni ferroviarie, agli autogrill con danneggiamenti e soprusi anche nei confronti di cittadini che con le manifestazioni sportive non c'entrano per nulla. Spesso in occasione di certe partite di calcio le città, sedi di competizioni, diventano cittadelle assediate e luogo di scorrerie di teppisti che con lo sport non hanno nulla a che fare e che cercano nel sostegno ad una squadra solo un alibi alla loro vocazione violenta. Lo spettacolo sportivo diventa causa di disordini. I cittadini pacifici tendono ad evitare di recarsi negli stadi per non trovarsi coinvolti in episodi violenti e per non rischiare la propria incolumità. Disagi rilevanti esistono per tutti coloro che abitano in prossimità degli stadi e che spesso di domenica sono costretti a barricarsi in casa per evitare situazioni spiacevoli. Le forze dell'ordine utilizzate per tentare di mantenere, senza spesso riuscirci, un minimo di sicurezza e per evitare violenze e devastazioni sono sempre più ingenti con un costo inaccettabile per la comunità, sia in termini economici che di distrazione da altri servizi di prevenzione e repressione nei confronti della criminalità comune. Solo nel campionato di calcio 1993-94,

negli stadi italiani, si sono avuti 672 feriti, di cui 350 agenti della polizia di stato, 67 carabinieri, 7 vigili urbani e 246 civili e sicuramente molti casi non sono stati denunciati per timore di conseguenze penali. Gli arresti sono stati 121, le persone denunciate in stato di libertà sono state 442 ed i divieti di accesso agli stadi comminati sono stati 910. Anche se dal 1989 non vi sono più stati decessi (6 dal 1983 al 1989), il dato appare più determinato dalla buona sorte che non da un miglioramento oggettivo della situazione. Per debellare questa situazione di pericolo occorrono miglioramenti strutturali degli stadi con una separazione ferrea tra le opposte tifoserie, impianti audiovisivi di controllo, una diversa organizzazione dei trasporti dei sostenitori delle squadre, una maggiore collaborazione con le società sportive per isolare i facinorosi e la collaborazione dei *mass media*. Ma in attesa di questo complesso di iniziative auspicabili si può agire anche attraverso il miglioramento della legge n. 401 del 1989, inasprendo le sanzioni e migliorandola con l'esperienza che deriva dal suo funzionamento quinquennale. Il presente disegno di legge si pone questa finalità.

L'articolo 1 propone di rendere obbligatoria da parte del giudice, in caso di condanna per tutti i reati connessi in occasione di manifestazioni sportive, la sanzione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, anche in presenza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 2 integra il dettato dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 specificando le pene accessorie sia per le contravvenzioni che per i delitti.

L'articolo 3 provvede ad aggiungere un ulteriore comma all'attuale articolo 6 per

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentire alle forze dell'ordine di effettuare perquisizioni veicolari e personali, con obbligo di trasmettere entro 48 ore gli elenchi numerici e nominativi per le convallide, ai fini di meglio adempiere alle incombenze di cui al comma 1, senza incorrere in eventuali denunce.

L'articolo 4 modifica il testo dell'attuale articolo 7, incrementando le sanzioni amministrative e specifica le competenze del prefetto in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative e alla confisca di materiali pericolosi e l'obbligo di segnalazione al questore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 e per tutti i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, il giudice, anche se concede il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve imporre prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche».

**Art. 2.**

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore ad un mese nè superiore ad un anno per le contravvenzioni e non inferiore a sei mesi nè superiore a tre anni per i delitti».

**Art. 3.**

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le forze dell'ordine allo scopo di esercitare i propri doveri di cui al comma 1 e quello di cui all'articolo 7, comma 1, possono effettuare perquisizioni veicolari e personali in casi di urgenza e necessità. Il responsabile dell'ordine pubblico della manifestazione agonistica, nelle 48 ore successive, trasmetterà per la convalida l'elenco numerico delle perquisizioni eseguite e i nominativi di quei perquisiti che ne abbiano fatto esplicita richiesta».

## Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Turbativa di competizioni agonistiche*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione. Le forze dell'ordine devono sequestrare eventuali oggetti di qualsivoglia genere, atti a turbare la competizione.

2. La competenza ad irrogare la sanzione pecuniaria spetta al prefetto che dovrà obbligatoriamente confiscare gli oggetti sequestrati e darne notizia al questore».

